

Oggetto: CONTRASSEGNI DI STATO ANTECEDENTI AL D.M. 8/2/2006. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale riferisce quanto segue in ordine all'argomento di cui all'oggetto.

Le rimanenze dei contrassegni di Stato antecedenti al DM 8/2/2006 in giacenza presso la Camera di Commercio di Prato ammontano a n. 2.173.983, sono suddivise tra Chianti DOCG, Chianti Montalbano DOCG e Carmignano DOCG e sono contabilizzate come giacenze di magazzino per un controvalore complessivo di € 12.826,50 nel Consuntivo 2016.

A partire dal 2011, con l'approvazione del Decreto MIPAAF 19/04/2011, è entrato in vigore il nuovo "regime" delle fascette (o contrassegni) per i vini a denominazione di origine. A partire dal 1 ottobre di quell'anno, non solo le fascette si applicano anche ai vini a denominazione di origine controllata (e non più solo a quelli a denominazione di origine controllata e garantita), ma sono gestite unicamente dagli organismi di controllo, a cui le camere di commercio (che non siano tali) devono consegnarle. L'art. 9 comma 3 del DM citato infatti dispone che "Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai Consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio di tutela da essa delegato, contestualmente al versamento del prezzo unitario effettivamente sostenuto."

L'organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare Srl, a suo tempo contattato dall'Ufficio Promozione e Servizi alle Imprese della Camera di Commercio di Prato per la consegna ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 19/4/2011 della giacenza dei contrassegni di stato, si è rifiutato di prendere in consegna tali contrassegni.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha chiarito, con nota prot. 25985 dell'8.10.2012 indirizzata alla Camera di Commercio di Siena, l'interpretazione da dare all'art. 9 comma 3 del D.M. 19/4/2011 sopra ricordato, che va letto alla luce dell'art. 8 comma 2 del Decreto MIPAAF 8/2/2006 (come modificato dal Decreto MIPAAF 13/6/2006) che fissava il termine perentorio del 31 dicembre 2006 per "l'applicazione sui recipienti dei vini DOCG delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni".

Dalla lettura di dette disposizioni, prosegue il MIPAAF, emerge che l'obbligo di acquistare le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato sorge, in capo alla Struttura di Controllo o al Consorzio di tutela da essa delegato, unicamente per quelle relative a vini a D.O.C.G. "detenute [...] alla data di entrata in vigore del D.M. 19.04.2011" ed acquisite secondo le procedure introdotte dal D.M. del 08.02.2006. Nessun obbligo sussiste invece per le eventuali rimanenze di fascette stampate "in base a previgenti disposizioni".

Pertanto l'organismo di controllo TCA srl non ha alcun obbligo di acquistare le rimanenze di fascette detenute dalla Camera di Commercio di Prato e antecedenti all'8/2/2006.

Il MIPAAF, con nota prot. 11222 del 09.06.2015 indirizzata alla Camera di Commercio di Siena (che aveva preannunciato l'intenzione di avviare una procedura al fine di valutare l'eventuale interesse di terzi all'acquisizione delle fascette giacenti, per finalità non commerciali, ma di conservazione, esposizione e collezione) ha rappresentato che "detti contrassegni, pur se non più utilizzabili, sono comunque da considerarsi carte valori che non possono essere destinati ad usi diversi da quelli originariamente previsti e debbono essere distrutti secondo le modalità previste dalla normativa vigente".

In considerazione dell'impossibilità di utilizzare tali fascette ad alcun titolo e non potendo gravare ulteriormente sulla Camera l'onere logistico della loro conservazione, considerato anche il loro normale e progressivo deterioramento, si ritiene opportuno valutare la possibilità di procedere alla loro distruzione, da effettuare sulla base delle vigenti disposizioni sopra richiamate.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTO il Decreto MIPAAF 8/2/2006 (come modificato dal Decreto MIPAAF 13/6/2006) e in particolare l'art. 8 comma 2;

VISTO il Decreto MIPAAF 19/04/2011 e in particolare l'art. 9 comma 3;

CONSIDERATO che i contrassegni di stato, pur se non più utilizzabili, sono comunque da considerarsi carte valori che non possono essere destinati ad usi diversi da quelli originariamente previsti;

CONSIDERATA pertanto l'impossibilità di utilizzare tali fascette ad alcun titolo e non potendo gravare ulteriormente sulla Camera l'onere logistico della loro conservazione, considerato anche il loro normale e progressivo deterioramento, ragion per cui si ritiene opportuno procedere alla loro distruzione, da effettuare sulla base delle vigenti disposizioni sopra richiamate;

All'unanimità

DELIBERA

di procedere alla distruzione dei contrassegni di stato antecedenti al D.M. 8/2/2006 in giacenza presso la Camera di Commercio di Prato da effettuarsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli uffici camerali competenti provvederanno all'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione, sulla base delle modalità ivi previste.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)